

STATUTO

"RESPIRO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROVERETO TN VIA CITTADELLA
3/B

Numero REA: TN - 219626

Codice fiscale: 02372920229

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-03-2015 - Statuto completo	2
--	---

o incompatibilità previste dalla legge, e precisamente a norma dell'art. 2382 C.C. di non essere interdetto, inabilitato, fallito nè di essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7°) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2015.

8°) A norma dell'art. 2522 del C.C. la società adotta le norme della società a responsabilità limitata e sarà disciplinata e funzionerà secondo le norme stabilite da questo atto costitutivo e dallo Statuto che, da me letto alle parti, si allega al presente sotto la lettera A) perchè ne formi parte integrante.

9°) Il nominato Sanfilippo Carmelo viene dai comparenti delegato a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione della cooperativa e per l'iscrizione all'Albo delle società cooperative.

10°) Le spese inerenti e conseguenti al presente atto che si presumono in Euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero centesimi) sono a carico della società previo finanziamento dei soci.

Io notaio richiesto ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a penna su fogli due per facciate intere cinque e le righe della presente.

Ne ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 16,20 - sedici e minuti venti ai sensi di legge.

F.TO SANFILIPPO CARMELO

F.TO OLIVERIO ALESSANDRA

F.TO OLIVERIO DAVIDE

F.TO GIANNAUGUSTO FANTIN NOTAIO

mc

ALLEGATO "A" AL N. 105.703 DI REP. E N. 22.088 RACC.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita con sede nel Comune di Rovereto (TN) la Società Cooperativa sociale denominata

"RESPIRO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

La cooperativa potrà istituire o sopprimere, su delibera dell'organo amministrativo uffici amministrativi, succursali e/o stabilimenti operativi anche altrove.

Articolo 2

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO

Articolo 3

La Cooperativa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria e nelle attività direttamente connesse dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, comunque in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 comma 1 lettera a) della legge 08/11/1991 n. 381, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali, sanitari ed educativi.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, si propone di cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese anche sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto a progetto con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa, in attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza, tenuto conto dei requisiti dei soci di

cui in prosieguo ed il loro interesse alla partecipazione ai

vantaggi mutualistici, ha come oggetto diretto, in appalto o in convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività in proprio e per conto terzi:

1) erogazione di prestazioni di trattamento ambulatoriale e domiciliare;

2) erogazione di prestazioni culturali, di formazione professionale, di formazione e aggiornamento del personale, delle famiglie e dei volontari;

3) sviluppare iniziative ricreative, di animazione sportiva, sport dilettantistico, per il tempo libero e per il turismo sociale;

4) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;

5) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;

6) organizzare e gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. per conto di enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;

7) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;

8) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;

9) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;

10) assistere e promuovere la cura di bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande;

11) promuovere e sviluppare la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio-culturali);

12) la realizzazione e la gestione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, servizi residenziali e semiresidenziali per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;

13) la gestione d'asili nido, colonie, scuole materne, baby

parking, attività ricreative, case di riposo, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; della gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di quanto altro possa essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettano la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;

14) l'istituzione e la gestione del tele - soccorso, tele - assistenza e tele - medicina;

15) la realizzazione e/o la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali nell'ambito dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per anziani, disabili e ammalati;

16) la realizzazione e/o la gestione di centri diurni;

17) organizzazione e gestione dell'assistenza domiciliare integrata anche in convenzione e con personale specializzato;

18) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani, dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;

19) organizzazione e gestione del servizio di segretariato sociale ed informagiovani;

20) gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole;

21) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, residenza sanitaria assistenziale r.s.a., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;

22) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge 142/2001.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli En-

ti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo

sviluppo della cooperazione.

L'oggetto sociale potrà essere anche conseguito attraverso la locazione o l'acquisizione totale della proprietà, possesso o detenzione di società o aziende per le quali i soci prestano la propria attività.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

a) - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

b) - dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) - assumere mutui e finanziamenti in genere, prestiti cambiari e affidamenti bancari e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni altra garanzia, sia reale che personale, sotto qualsivoglia forma, anche a favore di terzi, per facilitare l'ottenimento del credito per i soci e per gli enti, cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;

d) svolgere attività per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia della delibera CICR del 03/03/94 e successive norme di attuazione ed applicative. Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge 1/91 e 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge;

e) emettere, ove consentito dalla legge, strumenti finanziari, nonchè titoli di debito, privi di diritti di amministrazione, ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile. In tal caso in apposito albo approvato dall'assemblea verranno stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario, le modalità di circolazione, i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di correspon-

sione degli interessi, nonché i termini di scadenza e le modalità di rimborso.

La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, come previsto dalla L. 59/92.

La cooperativa si propone di adottare, con delibera dell'organo amministrativo, procedure di programmazione pluriennale per promuovere lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

TITOLO III

SOCI

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono esser soci anche Enti e persone giuridiche, nei limiti di cui all'art. 11 della legge n. 381/1991 e nel rispetto dell'art. 2522 C.C..

I soci della cooperativa concorrono alla gestione sociale partecipando alla formazione degli organi sociali e alla struttura di direzione e di conduzione dell'impresa, partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché ai processi produttivi dell'azienda, mettono a disposizione le proprie capacità professionali in relazione al tipo di e allo stato dell'attività svolta, contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa.

Possono essere soci operatori le persone appartenenti alle seguenti categorie:

1) Soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

2) Soci volontari, vale a dire persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere soci operatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. Possono essere ammessi alla cooperativa soci denominati soci sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori, sia le persone fisiche che

quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale. L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulti iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni. Al socio recedente spetta il rimborso del capitale sociale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori non può essere superiore alla misura massima consentita dalla legge.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori, persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. La trasferibilità delle quote dei soci sovventori è subordinata al gradimento dell'organo amministrativo. In caso di liquidazione della cooperativa, le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori. Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, e successive modificazioni, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi:

- a) in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impre-

sa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli

scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione, che però non può superare il limite massimo consentito dalla legge in cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2422 del c.c..

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate nell'art. 10 del presente statuto:

- 1) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- 2) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- 3) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine sociale;
- 4) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 dello statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, città-dinanza;

b) indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

d) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore a euro 25,00 (venticinque virgola zero zero centesimi) complessivi, nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;

e) versamento dell'eventuale tassa di ammissione;

f) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

g) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola arbitrale di cui al presente statuto.

La domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona giuridica dovrà contenere:

- 1) denominazioni o ragione sociale, sede, attività;
- 2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;
- 3) caratteristiche ed entità degli associati;
- 4) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere comunque per un importo complessivo non superiore ai limiti fissati dalla legge;
- 5) versamento dell'eventuale tassa di ammissione;
- 6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo quattro e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo sette, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo sei.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza

si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non

accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Articolo 6

I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dall'Organo Amministrativo - ed in nessun caso restituibile - e sottoscrivere la quota di cui alla lettera c) o al punto quattro del precedente articolo cinque.

Essi sono obbligati, inoltre:

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale.

Le previsioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai soci cooperatori.

Articolo 7

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplichino attività concorrente, salvo specifico assenso dell'Organo Amministrativo.

E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la cooperativa, nonchè svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso dell'Organo Amministrativo.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 8

La qualità del socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica sociale.

Articolo 9

Oltre che nei casi previsti della Legge, il socio cooperatore può recedere:

- a) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-

tecipazione alla società;

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

d) se, in relazione alle sue aspettative economico professionali, reputi non soddisfacenti le condizioni di trattamento in concreto offerte dalla Cooperativa, qualora eserciti tale facoltà entro i 90 giorni successivi alla sua ammissione;

e) se il suo rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo nel caso il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso del socio sovventore è consentito nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma c.c., nonché, se trattasi di persona giuridica, in caso di liquidazione volontaria o coatta della società o di fallimento. La domanda di recesso deve essere sempre presentata mediante lettera raccomandata o raccomandata a mano. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dal ricevimento. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al collegio arbitrale. Il recesso non può essere parziale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 10

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 e nel caso di socio volontario, che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza

con la Cooperativa presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

e) che, in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato, dimostri oggettiva inettitudine allo svolgimento delle Sue mansioni, semprechè la dichiarazione di esclusione venga comunicata entro i 90 (novanta) giorni successivi alla Sua ammissione.

L'esclusione è altresì pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti. Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante all'annotazione nel libro soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Articolo 11

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Le controversie, che insorgessero fra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie, saranno demandate a tutti gli effetti dall'art. 808 c.p.c. alla decisione del collegio arbitrale, regolato dall'art. 30 del presente statuto.

Articolo 12

I soci receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato aumentato della rivalutazione di cui all'art. 7 della legge 31 gennaio 1952 nr. 59.

Articolo 13

In caso di morte del socio cooperatore il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo dodici, allo scadere di 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Articolo 14

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso. Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla

riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine di legge e quelle comunque non rimborsate saranno destinate al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 15

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

a.1) un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci cooperatori;

a.2) un numero illimitato di quote di valore nominale pari a euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero centesimi) ciascuna detenute dai soci sovventori;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 17;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito da oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Articolo 16

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo. I soci sovventori possono cedere le proprie quote previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo e con diritto di prelazione a favore degli altri soci sovventori o ordinari; la cessione a terzi è comunque subordinata al gradimento dell'Organo Amministrativo.

Articolo 17

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della so-

cietà. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico. Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva ordinaria;
- b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito delle quote sottoscritte e versate dai soci, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3 comma dell'art. 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.501 e dell'art. 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278b (Approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);
- e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), ed e) che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Le somme destinate ad aumento del capitale sociale non possono eccedere il massimale consentito dalle leggi vigenti.

E' fatto assoluto divieto:

- di distribuire dividendi ai soci;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società né all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 L. 16.12.1977 n. 904.

Il patrimonio sociale, a eccezione delle quote sociali rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto per i casi di recesso ed esclusione del socio, non è

mai ripartibile tra i soci.

Le riserve possono essere destinate all'eventuale copertura di perdite nei limiti di legge.

TITOLO VI

RISTORNI

Articolo 18

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Articolo 19

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci e/o il Revisore Contabile, quando le leggi in materia lo impongono.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 20

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio/residenza comunicato dai soci stessi (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, (che a norma di legge dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima).

Articolo 21

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci, quando l'organo di controllo è stato eletto, o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dagli Amministratori;

7) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

8) delibera sull'adozione, su proposta dell'Organo Amministrativo, di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;

9) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 18 del presente statuto;

10) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico.

In momenti di particolare difficoltà della cooperativa i soci che apportano il lavoro possono validamente rinunciare temporaneamente a parte dei loro trattamenti economici entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni in materia, previa deliberazione da parte dell'assemblea di un piano di crisi.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale quando particolari esigenze lo richiedono in relazione alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Il verbale dell'assemblea che si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori deve essere redatto da un notaio.

Le proposte di cui sopra ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Articolo 22

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Sono salvi altri diversi quorum eventualmente previsti dalla legge.

Articolo 23

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, comunque sempre con scrutinio palese.

Articolo 24

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; in deroga a ciò ciascuno dei soci sovventori può avere diritto ad una pluralità di voti in funzione del numero di quote possedute, così come da determinarsi dall'apposito regolamento e comunque fino a un massimo di cinque voti; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora si verifichi il superamento di tale limite legale, e per tutto il periodo in cui perduri, i voti attribuiti ai soci sovventori a norma del comma precedente sono proporzionalmente ridotti, all'occorrenza anche al di sotto dell'unità.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore nè Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 25

L'assemblea è presieduta dal presidente della società o da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 26

L'organo amministrativo è costituito dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero due a numero nove consiglieri. Spetta all'assemblea determinare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, nonché i criteri per assicurare la rappresentanza in consiglio delle diverse categorie di soci.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a non soci purchè la maggioranza sia scelta fra i soci operatori.

I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci operatori.

La durata in carica dell'organo amministrativo, che è rieleg-

gibile, è decisa dai soci al momento della nomina.

L'organo amministrativo resta pertanto in carica sino a revoca o dimissioni, se nominato a tempo indeterminato, o fino a scadenza del mandato se nominato a tempo determinato.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del collegio Sindacale, qualora sia costituito, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio se non vi provvede l'assemblea elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Non possono essere delegate le materie previste dall'articolo 2381 del C.C. nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione e l'acquisto di azienda o ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo reputi necessario, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un quinto dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o fax, e-mail o telegramma in modo che i Consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente, se il numero dei consiglieri è superiore a due.

Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'Organo Amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permu-

tare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituto di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzione e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanze crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente dell'Organo Amministrativo, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;

l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o dal presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;

n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 3 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi, sedi secondarie e succursali;

q) relazionare in occasione della approvazione del bilancio di esercizio sui criteri eseguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545 octies c.c. Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 27

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386

C.C.

IL PRESIDENTE O L'AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 28

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza e la firma sociale della società cooperativa.

Qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione il Presidente oltre alla rappresentanza e alla firma sociale ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione ed è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte a un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente. La firma del Vice-Presidente costituirà prova dell'impedimento del Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea.

Devono inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile, ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il controllo contabile, se previsto obbligatoriamente, ove non fosse esercitato dal Collegio Sindacale, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del Codice Civile o da altro ente autorizzato a norma di legge.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 30

Ogni controversia, che dovesse comunque sorgere fra la so-

cietà e i soci cooperatori o sovventori, nonché fra i soci

fra di loro, in materia di recesso, esclusione e tutte le altre, sempre che possano formare oggetto di compromesso, che insorgano sull'applicazione o sull'interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali, sono rimessi alla decisione del collegio arbitrale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri estranei alla cooperativa, designati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui esiste la sede sociale, il quale provvede anche alla nomina del presidente.

Per ogni singola controversia il collegio arbitrale decide innappellabilmente, quale amichevole compositore, senza vincoli di forma, ex aequo et bono, con lodo irrituale, avente efficacia contrattuale per le parti, le quali si impegnano ora per allora a attenersi alla decisione arbitrale, a considerarla per loro direttamente vincolante e a darle immediata esecuzione.

Il collegio arbitrale, non appena insediato, provvede con la partecipazione delle parti alla redazione di apposito atto per precisare l'oggetto della controversia e il termine per la pronuncia del lodo.

Gli arbitri provvedono anche sulle spese e competenze loro spettanti.

Il ricorso al collegio arbitrale non ha efficacia sospensiva in ordine all'atto impugnato.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 31

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Articolo 32

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente l'eventuale importo di cui alla lettera c) dell'articolo 17 del presente Statuto, deve essere devoluto a norma dell'art. 26 D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e successive variazioni alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle quote nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Articolo 34

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente ai sensi di quanto stabilito dal codice civile all'art. 2512.

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi sotto qualsiasi forma;
- b) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- c) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ai sensi del precedente art. 32, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le variazioni che eventualmente verranno apportate dalla legge ai parametri sopra indicati avranno effetto anche sui suddetti limiti, intendendoli modificati dalla legge medesima.

Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 15, 17 e 32 sono inderogabili e devono essere osservate.

Articolo 35

Per quanto non previsto dal titolo VI° del Codice Civile contenente la "Disciplina delle società cooperative" a norma dell'articolo 2519 C.C. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità prevalente agli effetti tributari.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Letto, confermato, sottoscritto.

Verona 11 - undici marzo 2015 - duemilaquindici

F.TO SANFILIPPO CARMELO

F.TO OLIVERIO ALESSANDRA

F.TO OLIVERIO DAVIDE

F.TO GIANNAUGUSTO FANTIN NOTAIO

Esente da Imposta di bollo, in quanto O.N.L.U.S., ai sensi D.Lgs 460/97.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.